

CAPITOLATO PER I SERVIZI DI AGENZIE DI STAMPA A FAVORE DEL COMUNE DI FIRENZE

Art. 1 DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

- "affidatario"/"aggiudicatario"/"appaltatore"/"agenzia (di stampa)": il soggetto cui sarà affidata l'esecuzione del servizio in esito della presente procedura;
- "Codice dei contratti"/"Codice": il D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici;
- "capitolato": il presente capitolato che definisce i contenuti fondamentali del servizio;
- "bando": il bando di gara di cui al presente servizio;
- "disciplinare di gara": il documento complementare al bando di gara di cui al presente servizio;
- "stazione appaltante o committente o Amministrazione o Comune": il Comune di Firenze;
- "contratto": il contratto che, in esito alla presente procedura, il committente stipulerà con l'affidatario;
- "offerente" o "concorrente": il prestatore di servizio che partecipa alla procedura di gara;
- "servizio": la fornitura di servizi di informazione a mezzo di agenzie di stampa in favore del Comune di Firenze;
- "ufficio di corrispondenza": si intende un ufficio che abbia almeno un corrispondente, contrattualizzato ai sensi del CNLG vigente, dedicato all'esecuzione del contratto e che provveda alla raccolta ed al coordinamento del materiale trasmesso dai vari corrispondenti ed informatori e che fornisca alla redazione centrale o alle redazioni decentrate notizie, informazioni, servizi;
- "redazione": si intende un ufficio strutturato con almeno 3 giornalisti, professionisti o pubblicisti, iscritti all'INPGI e contrattualizzati ai sensi del CNLG vigente, che svolga le attività di verifica, elaborazione e titolazione delle notizie, ai fini della predisposizione del notiziario.

Art. 2 DISPOSIZIONI NORMATIVE

1. L'appalto è regolato dal bando, dal disciplinare di gara e dal capitolato e quindi dalle disposizioni ivi contenute o espressamente richiamate. Per quanto non contenuto in tali atti, si farà riferimento:

- alla normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
- al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

Art. 3 OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto è articolato in gare distinte e separate per ciascun lotto.

2. Il presente appalto ha ad oggetto la fornitura per 36 mesi dei servizi di informazione a mezzo di agenzie di stampa in favore del Comune di Firenze.

Art. 4 CARATTERISTICHE DEI LOTTI

4.1. Lotto 1

4.1.1. Erogazione di **n. 10 licenze** con le quali accedere contemporaneamente a un notiziario quotidiano generale in lingua italiana a diffusione nazionale, trasmesso 7 giorni su 7 per un minimo di 15 ore al giorno e con una media di almeno 1.000 lanci giornalieri, dei quali almeno 700 relativi a fatti ed avvenimenti nazionali, esclusi i lanci relativi ai palinsesti televisivi, recante i principali fatti e avvenimenti esteri, nazionali relativi, in particolare, a: attività politica e istituzionale, economia, diritto, lavoro e politiche sociali, ambiente e territorio, cultura e spettacolo, sport, attualità, cronaca;

4.1.2. Erogazione di **n. 10 licenze** con le quali accedere contemporaneamente a un notiziario quotidiano regionale della Toscana in lingua italiana, diffuso 7 giorni su 7, per un minimo di 10 ore di trasmissione al giorno e con una media di almeno 80 lanci giornalieri, recante i principali fatti e avvenimenti relativi, in particolare a: attività istituzionali degli enti locali della Toscana, politica, economia, lavoro e politiche sociali, ambiente e territorio, cultura e spettacolo, sport, attualità, cronaca;

4.1.3. L'aggiudicatario dovrà garantire per tutta la durata del contratto di avere una redazione in almeno cinque capoluoghi regionali, tra cui Firenze, Roma e Milano.

4.2. Lotto 2

4.2.1. Erogazione di **n. 10 licenze** con le quali accedere contemporaneamente a un notiziario quotidiano generale in lingua italiana a diffusione nazionale, trasmesso 7 giorni su 7 per un minimo di 15 ore al giorno e con una media di almeno 700 lanci giornalieri, dei quali almeno 400 relativi a fatti ed avvenimenti nazionali, esclusi i lanci relativi ai palinsesti televisivi, recante i principali fatti e avvenimenti esteri, nazionali relativi, in particolare, a: attività politica e istituzionale, economia, diritto, lavoro e politiche sociali, ambiente e territorio, cultura e spettacolo, sport, attualità, cronaca;

4.2.2. Erogazione di **n. 10 licenze** con le quali accedere contemporaneamente a un notiziario quotidiano regionale della Toscana in lingua italiana, diffuso 7 giorni su 7, per un minimo di 10 ore di trasmissione al giorno e con una media di almeno 80 lanci giornalieri, recante i principali fatti e avvenimenti relativi, in particolare a: attività istituzionali degli enti locali della Toscana, politica, economia, lavoro e politiche sociali, ambiente e territorio, cultura e spettacolo, sport, attualità, cronaca;

4.2.3. L'aggiudicatario dovrà garantire per tutta la durata del contratto di avere una redazione o un ufficio di corrispondenza nei comuni di Firenze, Roma e Milano.

Art. 5 DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I LOTTI

1. I lanci relativi ai palinsesti televisivi non concorrono alla determinazione del numero dei lanci specificamente richiesti per ciascun lotto. Si precisa che ogni

lancio deve avere elementi informativi autonomi e/o aggiuntivi a cura dell'affidatario.

2. Fatta salva l'autonoma valutazione giornalistica dell'agenzia di stampa, gli affidatari dovranno garantire, o tramite la presenza quanto più possibile diretta di un proprio giornalista presso le sedi comunali o tramite la lettura puntuale dei comunicati stampa prodotti dai competenti uffici del Comune di Firenze, la ricezione delle notizie riguardanti l'attività istituzionale di quest'ultimo, ai fini della valutazione circa la loro rielaborazione e pubblicazione sui notiziari generali nazionale e regionale e/ attraverso più canali, tra i quali il sito web ed i social network nella disponibilità dell'agenzia di stampa.

3. Il servizio di consultazione dei notiziari da pc, tablet e smartphone dovrà essere assicurato, anche con apposita app, per via telematica 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 con password di accesso distinte rilasciate per ogni licenza. L'accesso da più dispositivi dovrà essere consentito a tutte le licenze senza costi aggiuntivi. Dovranno inoltre essere assicurati sempre per ogni licenza l'accesso e la consultazione dell'archivio delle notizie dell'agenzia pubblicate almeno a partire dalla data di inizio dell'esecuzione dei contratti di cui alla presente gara. L'interfaccia di accesso alle notizie dovrà consentire la ricerca delle stesse in base ad almeno due parametri (ad esempio per data e per chiavi di ricerca).

4. Tra le prestazioni relative ai lotti è sempre ricompresa la consultazione e l'utilizzo da parte del Comune di Firenze del materiale audio-video e di quello fotografico contenuti nei notiziari, nonché negli archivi, per tutte le necessità dell'attività editoriale svolta in proprio; tale materiale potrà essere pubblicato a corredo di notizie, testi e approfondimenti, all'interno di pubblicazioni informative web, multimediali, impaginati o elaborati cartacei e informatici realizzati dal Comune per fini istituzionali e citando espressamente l'aggiudicatario quale fonte.

5. E' altresì richiesta, per entrambi i lotti, l'erogazione di almeno n. 1 licenza per l'accesso agli archivi del notiziario quotidiano generale a partire da almeno il 1° gennaio 2016;

6. Ogni intervento di qualsiasi natura che si manifestasse necessario per la regolare fruibilità e ricezione dei notiziari e dei servizi nel corso della durata del contratto dovrà essere attuato più tempestivamente possibile, e comunque entro 24 ore dalla segnalazione via e-mail/pec.

Art. 6 DURATA

1. Il servizio, articolato in 2 Lotti, ha una durata di 36 mesi, a decorrere dalla data della stipula del contratto.

2. Si precisa che, poiché oggetto della presente procedura è l'affidamento di servizi di natura meramente intellettuale, non si ravvisa la necessità di redigere il documento unico di valutazione di rischi da interferenza (DUVRI) ai sensi dell'art. 26, c. 3 bis, del D.lgs. 81/08.

3. Ai sensi dell'art. 63, c. 5 del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà di esigere la ripetizione delle prestazioni del contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per ulteriori 24 mesi.

4. All'aggiudicatario potrà essere richiesto, agli stessi prezzi, patti e condizioni, di incrementare l'importo contrattuale fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106, c. 12 del Codice.

5. La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di prorogare il Contratto stipulato alle condizioni originarie, per il tempo strettamente necessario alla

conclusione della procedura finalizzata all'individuazione di un nuovo contraente una sola volta e per un massimo di 6 mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. La proroga del contratto è subordinata alla condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

Art. 7 PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI PER CIASCUN LOTTO

1. Il committente erogherà l'importo dovuto come corrispettivo contrattuale in rate semestraliposticipate, a 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, nonché subordinatamente all'accertamento della regolare esecuzione e degli altri adempimenti previsti per legge, tra i quali la verifica di regolarità del DURC.

Sono fatte salve diverse modulazioni dei pagamenti in caso di richiesta dell'anticipazione di cui all'art. 35 c. 18 del D.Lgs. 50/2016; in tal caso l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

Si precisa che l'imponibile di ciascuna delle fatture semestrali verrà ridotto del 0,50%, ossia della ritenuta di cui all'art. 30 c. 5bis del Codice. Le somme corrispondenti a detto 0,50% verranno liquidate in un'unica soluzione al termine del contratto dietro presentazione dell'ultima fattura e verificata la perdurante regolarità contributiva.

2. Il pagamento sarà effettuato solo sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite dall'affidatario.

3. Le imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo (ATI), conformemente alla disciplina dell'art. 48 del Codice dei contratti e al principio di diritto 17/2018 dell'Agenzia delle entrate, conservano la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali e gli obblighi di fatturazione nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente alle prestazioni di competenza da ciascuna eseguite.

4. Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi.

5. Il Comune non eseguirà alcun pagamento all'affidatario in pendenza delle comunicazioni necessarie a definire l'accertamento di eventuali inadempienze oggetto di penali/risoluzione di cui al presente capitolato.

6. Le fatture dovranno essere gestite in modalità elettronica in applicazione dell'art. 25 della D.L. 66/2014 conv. con Legge 89/2014.

7. Le fatture dovranno indicare il codice C.I.G., e saranno liquidate dal Comune dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali. L'affidatario si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento, in difetto di tale notificazione, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

8. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti, a richiesta dell'aggiudicatario, gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002. In tale caso, il saggio degli interessi di cui all'art.

5, c. 1, del D.Lgs. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile.

9. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'affidatario ceda il proprio credito a terzi, si applica la disposizione prevista dall'art. 106 c. 13 del Codice, e l'affidatario ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione perché ne possa avere conoscenza. In difetto, la cessione non sarà opponibile all'Amministrazione e di conseguenza i pagamenti effettuati a favore dell'affidatario costituiranno completo adempimento delle obbligazioni a carico dell'Amministrazione, senza che il cessionario abbia nulla a che pretendere a riguardo.

10. Il corrispettivo contrattuale è determinato a rischio dell'affidatario in base alle proprie valutazioni, ed è, pertanto, fisso ed invariabile, fatto salvo quanto previsto all'art. 106 c. 1 lettera a) del Codice, indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità, facendosi carico l'affidatario di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti all'affidatario medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

11. Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 8 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

1. L'affidatario si impegna:

- ad inviare al committente la documentazione richiesta per la stipula del contratto entro il termine che sarà indicato dal committente;
- a mantenere indenne il committente in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati;
- a far rispettare a chi esegue il contratto, per quanto di competenza, il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze;
- ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione del contratto;
- ad esonerare l'Amministrazione da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione contrattuale;
- ad applicare, nei confronti dei dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente documento, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali;
- a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto del Comune di Firenze, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro in esecuzione dell'art. 53 c. 16 ter, del D.Lgs. 165/2001.

2. Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri derivanti dall'assolvimento degli obblighi contributivi previdenziali e assicurativi a favore del personale impiegato nell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto. La responsabilità per gli infortuni del personale impiegato ricadrà unicamente sull'affidatario lasciando indenne l'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

3. L'affidatario è responsabile:

- dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio;
- per infortuni e/o danni arrecati a persone e cose dell'Amministrazione e/o a terzi, derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

Art. 9 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ LEGGE 136/2010

1. L'affidatario assume in sede di contratto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

2. L'affidatario dovrà comunicare al Comune di Firenze gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, c. 1, della Legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

3. Il Comune di Firenze non eseguirà alcun pagamento all'affidatario in pendenza della comunicazione dei dati sopra indicati; di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

Art. 10 RISERVATEZZA

1. L'affidatario ha l'obbligo di non divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

2. L'affidatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi e le disposizioni contenuti nelle disposizioni normative vigenti e relative al trattamento dei dati personali, in particolare quelli contenuti nel Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) e nel D.Lgs. 196/2003 (di seguito Codice Privacy), e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

3. I dati personali forniti al Comune di Firenze vengono trattati secondo quanto previsto dal Codice Privacy, e dal GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

4. Ai sensi dell'art. 13 del Codice Privacy e dell'art. 13 del GDPR, si forniscono pertanto le seguenti informazioni:

- a) i dati personali verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità connesse all'espletamento delle funzioni istituzionali del Comune di Firenze;
- b) il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte;

c) i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: Dott. Otello Cini (presso Città Metropolitana) rpdprivacy@comune.fi.it, cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it, telefono + 39 055 2760756;

d) il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Firenze. L'appaltatore, nella persona di un suo idoneo legale rappresentante, sarà nominato dal Titolare o da suo delegato, Responsabile del trattamento dei dati personali trattati in esecuzione del contratto, assumendo gli obblighi previsti dalla normativa sopra citata.

Nell'esecuzione del contratto, le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti/operatori il vincolo di massima riservatezza su tutti i dati personali coinvolti e trattati. Le parti adotteranno tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni legali necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo dei dati personali in violazione delle disposizioni sopra citate. Qualora la diffusione presso terzi dei dati personali, in violazione delle disposizioni suddette, sia stata causata da atti o fatti direttamente imputabili ad una delle parti e/o ai loro dipendenti e/o fornitori, il responsabile della violazione sarà tenuto a risarcire all'altra parte gli eventuali danni connessi alla violazione medesima;

e) i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati;

f) i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche;

g) i dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente alla conclusione del contratto di appalto, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.;

h) i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

5. Si potranno esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice privacy e dagli art. da 15 a 22 del GDPR, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Subtitolare, Responsabile della protezione dati (DPO) tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Art. 11 CONTROLLI SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il committente si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la correttezza, la diligenza e la perizia poste dall'affidatario nell'espletamento dei compiti ad esso assegnati e, in generale, riguardanti l'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto.

2. Il committente farà pervenire per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l'affidatario dovrà

uniformarsi nei tempi stabiliti. L'affidatario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti ininfluenti sul servizio, se non preventivamente comunicate al committente.

3. Su richiesta del committente l'affidatario sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e/o a rilievi avanzati entro giorni 5 dalla contestazione.

4. Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle decurtazioni economiche e alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 12 STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto viene stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ai sensi dell'art. 32 c. 14 del Codice, ed è regolato dalla legge italiana.

2. Formano parte integrante del contratto di appalto ancorché non allegati:

a) il bando di gara;

b) il disciplinare di gara;

c) il presente capitolato;

d) l'offerta del soggetto affidatario, corredata di tutta la documentazione presentata.

3. Per quanto non contenuto nei documenti citati si farà riferimento:

- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi;

- al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

Art. 13 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. In considerazione dell'importo stimato del contratto, delle ancora vigenti linee guida Anac 3/2016, il responsabile del procedimento svolgerà, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 14 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO UNILATERALE

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;

b) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'impresa aggiudicataria nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

c) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto affidatario;

d) gravi inosservanze delle norme inerenti il versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori, nonché mancato rispetto della normativa in materia di lavoro ivi compresa la contrattazione collettiva di riferimento;

e) interruzione non motivata del servizio;

f) qualora le decurtazioni economiche comminate superino il 10% dell'importo contrattuale;

g) divulgazione non autorizzata di dati o informazioni o loro utilizzo non conforme e, in generale, la violazione del dovere di riservatezza;

h) inosservanza del divieto di cessione del contratto;

- i) inosservanza delle disposizioni in materia di subappalto;
- j) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- k) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'affidatario ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, c. 3 del DPR 445/2000.
2. Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il contratto si intende risolto e l'Amministrazione avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una decurtazione economica equivalente; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. Nei casi sopra indicati il contratto sarà risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della stazione appaltante, attraverso posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
4. A seguito di eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello il committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determina di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto.
5. L'affidatario, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dal committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.
6. Il committente si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto con le modalità previste dall'art. 109 del Codice.
7. In applicazione dell'art.1 c. 13 D.L. 95/2012 conv. con Legge 135/2012, il Comune di Firenze si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui l'affidatario si rifiuti di adeguare i parametri utilizzati nell'ambito della presente procedura per la quantificazione dell'importo contrattuale, ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, c. 1, della Legge 488/1999, che siano migliorativi rispetto a quelli applicati.
8. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi delle clausole di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Amministrazione non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Impresa di qualsivoglia natura.

Art.15 PENALI

1. Il mancato e non puntuale rispetto degli obblighi contenuti nel presente capitolato comporta, senza necessità di preventiva contestazione, quanto di seguito descritto:
- a) per la carente esecuzione di prestazioni ripetibili il Comune di Firenze potrà ordinarne la ripetizione entro 15 giorni dalla contestazione;

b) per la carente esecuzione di prestazioni non più ripetibili il Comune di Firenze potrà applicare, secondo la gravità dell'inadempienza ed a suo insindacabile giudizio, una decurtazione il cui valore economico è determinato applicando al prezzo contrattuale le incidenze percentuali previste per le singole prestazioni sotto elencate (qualora sia ripetuta la carente esecuzione della stessa tipologia di prestazione, il valore della decurtazione economica viene raddoppiato):

- in caso di mancata fornitura della prestazione o comunque di mancata fruibilità dei notiziari o dei servizi – per tale intendendosi un periodo, anche non continuativo, superiore a un terzo, nell'arco della stessa giornata, dell'orario di fornitura contrattualmente stabilito - per qualsivoglia ragione tecnica o amministrativa, non derivante da cause di forza maggiore ai sensi del Codice civile o in alcun modo riconducibili all'aggiudicatario, il Comune di Firenze in sede di liquidazione dei corrispettivi, previa contestazione all'agenzia, applicherà per ogni giorno di mancata fornitura una sanzione pari ad un decimo del corrispettivo medio mensile contrattualmente stabilito;

- a partire dalla terza accertata infrazione di tale natura, nel caso di mancato rispetto, in misura superiore al 15%, della media giornaliera, calcolata su base settimanale, del numero dei lanci contrattualmente stabilito, sarà applicata una sanzione pari a quella di cui al precedente punto;

- il Comune di Firenze potrà dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, ove l'importo complessivo delle penali raggiunga un ammontare pari al 10% del valore netto del contratto, ai sensi dell'art.113bis del Codice, ovvero in caso di mancata fruibilità dei servizi imputabile all'agenzia, per un periodo complessivamente superiore a 15 giorni. In tali casi il Comune di Firenze ha diritto a ritenere definitivamente la cauzione e di procedere nei confronti dell'agenzia per il risarcimento del danno;

- il Comune di Firenze potrà dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del Codice penale;

- la risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del d.l. 90/2014 conv. con legge 114 del 2014;

- è comunque facoltà dell'Amministrazione disporre, a suo insindacabile giudizio e senza la necessità di preventiva messa in mora e senza oneri ulteriori per l'Amministrazione stessa, l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni non effettuate o ritenute non idonee.

2. Il committente si riserva in ogni caso di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'art. 1382 c.c., nonché la risoluzione del contratto nell'ipotesi previste dall'art. 108 del Codice.

Art. 16 TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. L'affidatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

3. L'affidatario deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

4. L'affidatario deve osservare le norme di prevenzione infortuni sul lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008, nel L. 123/2007 e nelle altre norme specifiche in materia. Inoltre, l'affidatario deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il contratto.

5. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale, il committente non redige il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) di cui all'art. 26 D.lgs. 81/2008.

Art. 17 SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA

Sono a carico dell'affidatario le spese di contratto, registro e bollo per tutti gli atti e processi relativi al presente appalto, imposte di ogni genere e tasse di bollo per tutti gli atti inerenti al lavoro e per tutta la durata dello stesso.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5 c. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 3 c. 1 lett. b) del medesimo Decreto (pubblicazione dell'estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 18 FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Firenze.